# COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

## 25.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposta di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (2773);

Cicciomessere ed altri: Introduzione degli articoli 623-*ter*, 623-*quater*, 623-*quinquies*, 623-*sexies* e 623-*septies* del codice penale per la repressione dei reati informatici e telematici (1174) ..... 187

Martucci Alfonso, *Presidente* ..... 187, 189, 190

Gargani Giuseppe, *Presidente* ..... 190, 191, 193, 196, 197

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) ..... 191

Cicciomessere Roberto (gruppo federalista europeo) ..... 188

Colaianni Nicola (gruppo PDS) ..... 196

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* ..... 187, 189, 190, 193, 195

Lazzati Marcello (gruppo lega nord) ..... 190, 193, 196, 197

Paganelli Ettore (gruppo DC) ..... 196

Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo dei verdi) 196

Mazzuconi Daniela, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 190, 191, 193, 195

**Proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Rutelli ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (2135);

Piscitello ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra (2265) ..... 197

Gargani Giuseppe, *Presidente* ..... 197

Colaianni Nicola (gruppo PDS) ..... 198

Martucci Alfonso (gruppo liberale) ..... 197

Mazzuconi Daniela, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 197

Paganelli Ettore (gruppo DC) ..... 198

Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo dei verdi), *Relatore* ..... 197, 198

Piscitello Calogero (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) ..... 198

**La seduta comincia alle 15,50.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (2773); e della proposta di legge: Cicciomessere ed altri: Introduzione degli articoli 623-ter, 623-quater, 623-quinquies, 623-sexies e 623-septies del codice penale per la repressione dei reati informatici e telematici (1174).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cicciomessere ed altri: « Introduzione degli articoli 623-*ter*, 623-*quater*, 623-*quinquies*, 623-*sexies* e 623-*septies* del codice penale per la repressione dei reati informatici e telematici ».

Ricordo che nella seduta del 6 luglio scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che era stato assunto come testo base della discussione degli articoli il disegno di legge n. 2773.

Avverto che la I Commissione, in data 21 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2773 e sulla proposta di legge n. 1174 nei limiti in cui con il primo non contrasti ».

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2773.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico ».

LINO DIANA, *Relatore*. Signor presidente, in linea con le osservazioni di carattere generale che ho avuto occasione di svolgere con la mia relazione introduttiva, devo dire nuovamente che l'articolo 1 incorre in quella mia obiezione secondo la quale tutte le norme previste dal disegno di legge non risultano essenziali perché di fatto già ricomprese negli articoli del codice che si intendono modificare.

In particolare – e mi rivolgo ad un presidente che ha grande dimestichezza con il codice penale – con l'articolo 1 si aggiunge un comma all'articolo 392 del codice penale, che tratta dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche se – almeno così a me pare – la fattispecie che si intende sanzionare è per l'appunto già contenuta nel testo del codice penale. Per chiarezza ricordo che l'articolo 392 recita: « Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé

medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione ». Specificare che violenza sulle cose si può avere anche quando un programma informatico viene alterato, mi sembra del tutto superfluo perché esso è « cosa » in senso pieno.

Anche se non si può parlare di eccesso di volontà di legiferare, ritengo, comunque, che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge non contribuisca né a chiarire la portata della norma né ad accrescere la tutela penale del bene che si intende proteggere.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ricordando in premessa che stiamo discutendo del disegno di legge del Governo, adottato come testo base, mi preme far notare quanto la sua filosofia sia chiara perché basata anche sull'interpretazione univoca di tutti coloro che della materia si sono occupati, consistente nel sostenere che le attuali disposizioni del codice penale non possono essere applicate in tema di *software*.

L'articolo 1 fa specifico riferimento al caso tipico di un dipendente infedele – magari perché è stato licenziato o perché pretende di riscuotere una certa somma di denaro – che non compie nessun atto di sabotaggio materiale su niente e si limita ad inserire nel programma un'istruzione secondo la quale il programma stesso verrà cancellato dopo qualche giorno. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come sia possibile oggi procedere nei confronti di una persona che si comporta in tal modo.

D'altronde, se non si accetta questo principio, implicitamente si rigettano il disegno di legge, la direttiva del Consiglio d'Europa e la legislazione di numerosissimi paesi europei ed extraeuropei. Il punto nodale della questione è che tutte queste attività illecite sono basate su comportamenti oggi non sanzionati né sanzionabili perché l'atto iniziale di uno qualsiasi di tali comportamenti illeciti consiste nell'accesso abusivo in un sistema informatico che, dal punto di vista fisico, è un nulla.

Ci si chiede se sia possibile equiparare un tale comportamento al reato di violazione di domicilio. Sul punto l'interpretazione è unanimemente negativa. Ed è proprio di questo che stiamo parlando: ci stiamo cioè riferendo a comportamenti rivolti al bene immateriale *software* non sanzionabili sulla base delle disposizioni attualmente vigenti. L'intero disegno di legge mira, pertanto, ad inserire nel codice penale la nozione secondo cui i comportamenti in oggetto possono essere rivolti non soltanto a beni materiali – che possono essere danneggiati fisicamente – ma anche al bene immateriale *software*. Quest'ultimo ha un valore di gran lunga superiore di quello dell'*hardware*, cioè della macchina. Infatti, il rapporto tra il valore effettivo della macchina e i dati in essa contenuti può essere commisurato da uno a dieci o se volete da uno a un milione visto che i dati contenuti in una macchina che costa pochi milioni possono valere anche svariati miliardi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

ROBERTO CICCIOMESSERE. Oggi, dunque, ci si trova nell'impossibilità obiettiva di applicare le disposizioni vigenti e quindi di fronte all'esigenza – riconosciuta dal Governo e dal Consiglio d'Europa – di estenderne la portata e di individuare nuove fattispecie di reato. Mi riferisco al fenomeno, sicuramente a tutti noto, dell'inserimento dei cosiddetti « virus » in sistemi informatici: comportamento che non può essere colpito con nessuna delle disposizioni esistenti perché il virus informatico è anch'esso un nulla in quanto consiste in un programma la cui finalità è quella di deteriorare dati che – lo ripeto – possono anche valere miliardi. Le persone che effettuano queste operazioni sono sempre impunite ed impunibili.

Sul tema, tra l'altro, sono stati tenuti numerosissimi convegni che hanno messo in luce la indiscutibile non perseguibilità di questi atteggiamenti criminosi che provocano enormi danni. Immaginate quali guasti potrebbero derivare da un accesso abusivo ad esempio nel sistema informatico difensivo del Ministero della difesa o di altre amministrazioni « sensibili ».

Per tutte queste ragioni ritengo che le specificazioni legislative e le nuove fattispecie previste nel disegno di legge siano essenziali ed assolutamente conformi alle indicazioni del Consiglio d'Europa il quale ha stilato una lista dei beni da sottoporre a tutela e degli interventi da realizzare per proteggere da comportamenti criminosi questa nuova attività dell'uomo che, proprio perché nuova, necessita di un adeguato intervento.

In Italia è stato creato un servizio di lotta alla criminalità informatica, istituito presso la Criminalpol, che è uno dei più avanzati e qualificati tra quelli esistenti – tra l'altro, ha elaborato un documento sul tema – che non può praticamente mai intervenire se non in casi particolarissimi, cioè dopo essere riuscito ad ottenere l'autorizzazione ad intercettazioni informatiche. Queste ultime però sono praticamente impossibili per cui di fatto quei reati non possono essere perseguiti.

Le disposizioni del disegno di legge – i cui contenuti sono ripresi anche nella mia proposta di legge che ha però portata meno ampia – mirano a colmare questo vuoto legislativo, che secondo noi è oggettivo e gravido di conseguenze perché non investe quisquilie ma interessi di notevolissima consistenza che oggi subiscono attentati e danneggiamenti senza disporre di alcuna tutela giuridica.

ALFONSO MARTUCCI. Le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Diana, sono evidentemente ispirate a criteri di economia legislativa. Egli sostiene infatti che, esistendo già una norma riferita all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, tutte le fattispecie prese in considerazione possono da essa essere adeguatamente tutelate.

Mi permetto però di fargli notare, invitandolo a riflettere sul punto, che oltre a ragioni di gerarchia di interessi e di valori, quali quelle indicate dal collega Cicciomessere, esistono difficoltà interpretative della norma di cui all'articolo 392 del codice penale. Infatti, la costante giurisprudenza per questo minuscolo reato – fino a poco tempo fa ridotto a tutele di possessi o di proprietà – presuppone una *vis* fisica concreta perché, altrimenti, il fatto non costituisce reato.

È difficile immaginare che il cancellare dati con metodiche avviate magari a distanza ed attraverso programmazione possa rientrare in una *vis* fisica. Una tale impostazione darebbe luogo ad interpretazioni alternative, ambigue, equivoche e comunque contrastanti che probabilmente non agevolerebbero la tutela dell'interesse che si vuole proteggere. Non dimentichiamo, inoltre, che l'applicazione dell'articolo 392 si ha dietro querela di parte.

Per queste ragioni, ritengo che una norma estensiva ed interpretativa, qual è quella fissata nell'articolo 1 del disegno di legge, meriti accoglimento.

LINO DIANA, *Relatore*. Signor presidente, ferme restando le mie considerazioni sull'articolo 1, posso dire di condividere il complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Resto comunque convinto che la gran parte delle fattispecie ivi previste sono già intelligentemente sussunte nel codice penale.

Insisto nel dire, visto che il secondo comma dell'articolo 392 specifica cosa debba intendersi per « violenza sulle cose », che esso ricomprende *de plano* la fattispecie di cui ci stiamo occupando. Un sistema informatico, infatti, non può che essere considerato cosa mobile. Se tale non è, chiedo ai colleghi di spiegarmi cosa sia e come si faccia a sostenere che non ricada sotto la tutela dell'articolo 392. Se la giurisprudenza oscilla o trova difficoltà interpretative, *imputet sibi*. Però,

siccome ne constato « l'angoscia », non ho niente in contrario a sollevarla da questo stato d'animo.

Considerata l'accelerazione dei processi tecnologici di un settore tanto avveneristico quale quello di cui ci stiamo occupando, nel momento in cui avviamo una manovra di revisione legislativa non dobbiamo sottovalutare la possibilità di vederci costretti, in un immediato futuro, ad una manipolazione continua del codice penale. E questo indubbiamente toglie al ruolo della giurisprudenza parte della sua sostanza ed obbliga il legislatore ad una rincorsa continua di modifiche non tanto di leggi speciali, quanto – lo ripeto – del codice penale: ciò si riflette sulla certezza del diritto in termini evidenti ancorché negativi.

ALFONSO MARTUCCI. Mi permetta il relatore di fargli nuovamente notare che il codice – fermo restando che di cosa mobile ci stiamo occupando – presuppone che su essa si incida con una *vis* fisica.

LINO DIANA, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 392 sgombra il campo dalla sua obiezione.

Ribadisco, quindi, che la fattispecie incriminatrice introdotta dall'articolo 1 è già presente nel testo dell'articolo 392. Il resto del provvedimento, che si occupa di situazioni molto più precise, può pure andar bene, fermo restando il mio dubbio di fondo che di esso si sarebbe anche potuto fare a meno.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo insiste sull'articolo 1 nel testo presentato perché ritiene non vi sia molto da aggiungere alle argomentazioni svolte poc'anzi dall'onorevole Cicciomessere. Mi limito perciò a far presente che, alla luce delle numerose incertezze interpretative che si sono verificate negli ultimi tempi, è forse meglio introdurre qualche parola di specificazione in più piuttosto che in meno.

PRESIDENTE. La tesi del Governo mi sembra ineccepibile perché un perfezionamento della normativa del codice penale – che forse con qualche « equilibrismo » potrebbe anche tutelare fattispecie comunque nuove rispetto al tempo in cui il codice stesso è stato redatto – consentirebbe di superare le difficoltà interpretative della giurisprudenza.

Il relatore, sostiene che le disposizioni contenute nell'articolo 1 siano inutili; ciò comunque non significa che siano dannose nel senso che non consentono interpretazioni difformi.

LINO DIANA, *Relatore*. Il danno possibile consiste nel dare la stura, in un'era di accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, ad una continua quasi quotidiana revisione del codice penale.

MARCELLO LAZZATI. Il gruppo della lega nord è in linea generale favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ciò non toglie che alcune delle osservazioni dell'onorevole Diana mi trovino concorde. Innanzitutto, non è ben chiaro perché mai si voglia garantire la tutela contro la criminalità informatica con una previsione specifica da inserire nell'articolo 392 del codice penale.

Tutti sappiamo quali difficoltà comporti – determinate da una serie di necessari presupposti e requisiti per l'accertamento delle pretese ragioni – il perseguimento del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre, credo anch'io che l'introduzione di una nuova fattispecie di reato in questo settore darebbe la stura ad una continua ricorsa normativa delle fattispecie nuove che vengono via via delineandosi.

La disposizione di cui all'articolo 1, a mio avviso è anche ambigua perché sembrerebbe addirittura non tener conto del possesso. Ed i penalisti mi insegnano che il possesso da parte di terzi, nel caso dell'articolo 392, è un presupposto per la commissione stessa del reato. Sembra quasi una norma a sé stante, astratta, per così dire appiccicata all'articolo 392 a far da ponte con la nuova formulazione dell'articolo 635-*bis* – di portata molto più ampia – in cui sono senz'altro ricom-

prese attività illecite di modifica ed alterazione. Infatti, l'articolo 635 prende addirittura in considerazione qualsiasi tipo di alterazione o danneggiamento finalizzati ad impedire che il programma svolga la funzione per la quale era stato creato.

Nella diatriba circa la possibilità che gli articoli 392 e 635 del codice penale possano ricomprendere il reato informatico, anch'io sostengo che il *software* possiede tutti i requisiti di cosa mobile nobile. La disposizione in oggetto appare dunque inutile, con l'aggravante che non precisa, tutta una serie di requisiti specifici. Essa appare, come un'aggiunta slegata dal contesto non essendo chiari né il profilo soggettivo né quello del possesso. Faccio un esempio: se qualcuno si impossessa di un programma della General Motors per portarselo alla Volkswagen, bisognerà ritenere che il programma è sempre sotto possesso quand'anche sottratto? Ritengo, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 1 introduca un'incertezza maggiore di quella determinata dall'attuale dizione del codice.

GIANFRANCO ANEDDA. Desidero chiedere al Governo che cosa accada e se sia punito chi si introduce in un sistema informatico senza danneggiarlo, senza esercitare un preteso diritto, magari per estrarne copia.

Come è stato già detto, l'articolo 392 del codice penale presuppone l'esercizio o il presunto esercizio di un diritto il che lascia scoperta l'azione di chi non agisce per esercitare un preteso diritto. L'attuale formulazione della norma, dunque, non fa altro che aprire un enorme vuoto legislativo.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Queste ipotesi sono prese in considerazione negli articoli successivi. In particolare, con l'articolo 4 vengono puniti l'accesso abusivo, la riproduzione, la detenzione abusiva dei codici di accesso ed altre azioni di cui abbiamo detto.

GIANFRANCO ANEDDA. Da un'attenta lettura degli articoli successivi si comprende bene che neanche lì è contemplata quest'ipotesi. L'articolo 4, inoltre, risulta ancor più limitativo del primo perché punisce tutte le ipotesi di accesso a sistemi protetti da misure di sicurezza. Ciò significa che tutti i sistemi non protetti sono accessibili a chiunque.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'articolo 420 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420. – *(Attentato a impianti di pubblica utilità)*. – Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

*(È approvato).*

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 491 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 491-*bis*. – *(Documenti informatici)*. – Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli ».

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 615-*bis* del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« ART. 615-*ter*. – *(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)*. – Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede di ufficio.

ART. 615-*quater*. – *(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)*. – Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a lire venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del comma quarto dell'articolo 617-*quater*.

ART. 615-*quinquies*. – *(Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico)*. – Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad essi pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole* Chiunque, al fine di procurare a sé

o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, *aggiungere la seguente* riproduce.

4. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

MARCELLO LAZZATI. L'emendamento, di cui raccomando l'approvazione, è estremamente chiaro perché aggiunge al comma 1 dell'articolo 4 la parola « riproduce » che indica una fattispecie che a nostro avviso non era stata presa in considerazione nell'articolo 615-*quater*.

LINO DIANA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Lazzati 4.1.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Lazzati 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 4.1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

*(È approvato)*.

Poiché agli articoli dal 5 all'11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza ».

*(È approvato)*.

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 617-*ter* del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« ART. 617-*quater*. – *(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)*. – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

ART. 617-*quinquies*. – *(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)*. – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall'articolo 617-*quater*, quarto comma.

ART. 617-*sexies*. – *(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche)*. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater* ».

*(È approvato)*.

ART. 7.

1. Nell'articolo 621 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi ».

*(È approvato)*.

ART. 8.

1. L'articolo 623-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 623-*bis*. – *(Altre comunicazioni e conversazioni)*. – Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati ».

*(È approvato)*.

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 635 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 635-*bis*. – *(Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)*. – Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di un sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni ».

*(È approvato)*.

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 640-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 640-*ter*. – *(Frode informatica)*. – Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal secondo comma numero 1 dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di un sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante ».

*(È approvato)*.

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 266-*bis*. – *(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche)*. – Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi ».

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati »;

*b)* i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 12, comma 1, al settimo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo* Nel caso in cui l'entità dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate lo richieda, il giudice può, d'accordo con le parti, disporne la sola trasposizione su idoneo supporto.

12. 1.

Il Relatore.

LINO DIANA, *Relatore*. Oggi corriamo il rischio di fare come quando, morto Mao Tse-tung, il suo successore chiese di distruggere un po' di materiale che si affastellava nei ministeri. Gli risposero: puoi farlo a condizione che ne fai tre copie.

A prescindere dalla battuta, se si va alla trascrizione su supporto cartaceo di tutte le intercettazioni informatiche, rischieremmo di trovarci nella città di Orwell.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il

Governo non è contrario allo spirito dell'emendamento. Ho però l'impressione che, così come formulato, non si armonizzi con il capoverso n. 7 del comma 1 dell'articolo 12, visto che esso fa riferimento a riproduzioni su nastro mentre l'ultimo periodo dello stesso capoverso n. 7 parla di trascrizioni o stampe inserite nel fascicolo per il dibattimento. Invito, pertanto, il relatore a riformulare il suo emendamento per coordinarlo meglio con il tenore dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Per consentire una migliore messa a punto dell'emendamento 12.1 del relatore e considerato che fra pochi minuti riprenderà la seduta dell'Assemblea, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

MARCELLO LAZZATI. Signor presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, prima che si passi ad altro punto all'ordine del giorno della seduta in sede legislativa, desidero ricordarle che, quando presiedeva l'onorevole Martucci, la Commissione aveva deciso che dopo la trattazione del disegno di legge concernente la repressione dei reati informatici sarebbe stata ripresa la riunione in sede referente.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Ritengo che sarebbe più proficuo utilizzare il poco tempo a nostra disposizione per concludere la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in materia di abolizione della pena di morte, peraltro iscritte al primo punto dell'ordine del giorno – e non ci siamo opposti a che si trattasse prima il disegno e la proposta di legge in tema di criminalità informatica – e per le quali sono pervenuti tutti i prescritti pareri.

Non dimentichiamo, inoltre, che tali proposte di legge sono sottoscritte dalla maggioranza dei membri della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzati, devo farle presente che sul piano formale l'onorevole Pecoraro Scanio ha ragione.

MARCELLO LAZZATI. A mia volta, presidente, le ricordo che la Commissione, per trattare il provvedimento sui reati informatici, ha votato un'inversione dell'ordine del giorno, ferma restando la decisione di riprendere subito dopo la riunione in sede referente. Quindi, delle due l'una: o quella votazione era pregiudiziale oppure no, ed allora non può valere a seconda del provvedimento. Con ciò, comunque, non intendo affatto assumere un comportamento scorretto nei confronti del collega Pecoraro Scanio.

ETTORE PAGANELLI. Vista la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, probabilmente è più utile trattare le proposte di legge sull'abolizione della pena di morte nelle leggi militari di guerra. Ciò non toglie che il collega Lazzati ponga un problema serio che anch'io ho sollevato più volte, vale a dire l'opportunità di affrontare i temi delle preture circondariali e dell'istituzione di tribunali che postulano l'assoluta necessità di un incontro con il ministro per affrontare la complessa questione della geografia giudiziaria.

È evidente però, che se ci addentriamo in questo momento in tali tematiche, non riusciremmo a concluderne l'esame. Ritengo, invece, che ciò sia possibile per il provvedimento sulla pena di morte e pertanto prego il collega Lazzati di accedere alla richiesta dell'onorevole Pecoraro Scanio.

NICOLA COLAIANNI. Condivido le osservazioni del collega Paganelli perché la votazione richiamata dall'onorevole Lazzati riguardava un'inversione dell'ordine del giorno finalizzata alla trattazione del provvedimento sui reati informatici in sede legislativa, per la quale il primo punto era rappresentato dai provvedimenti sulla pena di morte. Ritengo opportuno, pertanto, concludere nel poco tempo a nostra disposizione l'iter di questi ultimi.

L'esigenza posta dal collega Lazzati era quella di arrivare subito ad affrontare il problema delle circoscrizioni giudizia-

rie. Egli prende lo spunto dal provvedimento riguardante il tribunale di Legnano, altri possono prenderlo dalle preture circondariali equiparate, ma la realtà è che, ai fini della fissazione di una dimensione ottimale degli uffici giudiziari sulla base di ogni possibile parametro oggettivo, bisognerà arrivare ad un dibattito approfondito.

MARCELLO LAZZATI. Signor presidente, aderendo all'invito rivoltomi dai colleghi, non insisto sulla mia richiesta. In privato, l'affetto ci lega tutti.

PRESIDENTE. C'è anche un affetto per le istituzioni.

MARCELLO LAZZATI. Sicuramente, ma io comincio ad avere il dubbio se esista in questo Governo – e per la verità ciò vale anche per quello precedente – il ministro della giustizia. Io non l'ho ancora visto.

Chiediamo, quindi, che abbia termine in Commissione la latitanza del ministro della giustizia, perché a prescindere dalla cordialità che deve intercorrere fra noi, mi sembra di poter dire che il problema istituzionale dell'assenza del ministro in Commissione abbia raggiunto livelli disfunzionali eccessivi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Rutelli ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (2135); Piscitello ed altri: Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra (2265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di iniziativa dei deputati Rutelli ed altri: « Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra »; Piscitello ed altri: « Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra ».

Ricordo che nella seduta del 27 maggio il relatore ha presentato un testo unificato delle due proposte di legge che è stato assunto dalla Commissione come base per l'ulteriore discussione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFONSO MARTUCCI. Oltre a dichiarare che condivido appieno l'impianto del provvedimento, devo lamentare il ritardo con il quale si perviene all'abolizione di una pena che non dovrebbe trovare spazio nel nostro ordinamento penale militare. Auspico, quindi, la più rapida approvazione possibile del testo unificato elaborato dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. Ricordando che il provvedimento è stato sottoscritto dalla maggioranza dei componenti la Camera e che è condiviso dalla stragrande maggioranza dei cittadini, ne raccomando nuovamente la rapida approvazione.

DANIELA MAZZUCONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo rinunzia alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione, in data 1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole sul testo unificato delle due proposte di legge e che analoga decisione ha assunto la IV Commissione in data 21 luglio 1993.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Sono abrogati il numero 1 del primo comma dell'articolo 22, e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di pace, nonché gli articoli 25,

241, 290, 291, 292, 293 e 294 del codice penale militare di guerra.

2. È di conseguenza soppresso in tali codici ed in ogni altra legge penale militare il riferimento alla pena di morte.

*(È approvato).*

ART. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la massima pena prevista dal codice penale.

*(È approvato).*

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(E approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CALOGERO PISCITELLO. Desidero brevemente sottolineare la particolare importanza del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. In più legislature si è tentato di arrivare all'abolizione della pena di morte nel codice militare di guerra: pare che in questa finalmente ci si riesca.

Per dovere di chiarezza, aggiungo soltanto che il testo della proposta di legge n. 2265, sottoscritta da 334 deputati, è stato predisposto da *Amnesty International*, cioè dalla più importante associazione che si batte contro la violazione dei diritti umani nel mondo.

ETTORE PAGANELLI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

NICOLA COLAIANNI. Anche il gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento.

ALFONSO PECORARO SCANIO, *Relatore*. In sede di dichiarazione di voto, desidero ringraziare il presidente, il Governo e tutti i gruppi politici che hanno aderito al provvedimento, nonché *Amnesty International* per la sua preziosa collaborazione.

PRESIDENTE. Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, la votazione finale sul provvedimento è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,40.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 30 luglio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO